



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 466 del 22/05/2020

ORIGINALE ORDINANZA SINDACO

N° 36 DEL 22-05-2020

OGGETTO: SERVIZI ALLA PERSONA: attività di saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing. **RIAVVIO ATTIVITA'** dal 18 maggio 2020.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte delle autorità competenti, la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19;
- il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, come modificati dai Decreti del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;
- il DPCM 26 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare le disposizioni disciplinanti l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

Visti altresì:

- il D.L. 16/3/2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che tra l'altro, prevede: "...a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica";
- il DPCM del 17/05/2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare le disposizioni inerenti le attività relative ai servizi alla persona, consentiti a condizione che le Regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. /00041 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Dato atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio soprarichiamata, emessa ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica prevede che:

- a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le attività economiche commerciali ed artigianali, tra cui le attività di servizi alla persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing);
- allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto;

Ritenuto opportuno, a causa della condizione di straordinaria emergenza sanitaria in atto, intervenire con un idoneo provvedimento a disciplinare gli orari e rendere facoltativa l'apertura per le attività relative ai servizi alla persona per il periodo compreso dal 18/05/2020 al 30/09/2020;

Richiamato l'art. 50 del T.U.E.L. n.267/2000 in materia di competenza del Sindaco;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, **dal 18/05/2020 sino al 30/09/2020**, per le attività di servizi alla persona: saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing;

- la facoltà di sospendere la chiusura del riposo settimanale e festivi
- l'osservanza della chiusura delle attività non oltre le ore 21:30;

DISPONE

- l'efficacia della presente Ordinanza avrà luogo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Prefettura di Rieti;
- Comando Carabinieri di Antrodoto;

il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall'art.12, D.lgs. 285/1992, è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Antrodoto;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Ufficio Tecnico del Comune di Antrodoto;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Roma entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il SINDACO
Ing. Alberto Guerrieri

